



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Antonino la Malfa presidente,
dott. Giuseppe Di Salvo giudice,
dott.ssa Angela Coluccio giudice rel.
ha emesso il seguente

DECRETO

nel giudizio di opposizione allo stato passivo di
in n. 2/2008

tra

in . elettivamente
domiciliata in Roma, presso lo studio dell' Avv.to
Michele Roma che la rappresenta con l'avv.to
per procura a margine del ricorso

OPPONENTE

E

in persona del Curatore
Speciale Dott. , elettivamente
domiciliata in Roma, presso lo studio dell' Avv.to .
che la rappresenta e difende per delega a
margine della memoria.

OPPOSTA

FATTO E DIRITTO.

con ricorso
depositato in data 2012, proponeva opposizione ex
art 98 lf al decreto di esecutorietà dello stato
passivo del 2012, con il quale era stato ammesso

1/8
7.

il credito di in nella misura di Euro 25.302,40, oltre IVA sull'importo di Euro 363,34 in via chirografaria ed in prededuzione Euro 38.421,39, oltre IVA sull'importo di Euro 545,01, anziché nella misura di Euro 66.430.565,02 in chirografo ed Euro 28.931.096,84 in prededuzione.

A sostegno della domanda esponeva:

- di avere presentato in data 12.1.2009 domanda per l'insinuazione allo stato passivo di per l'importo complessivo di Euro 83.140.522,86, di cui Euro 65.613.799,13 in via chirografaria ed Euro 17.526.723,04 in prededuzione per prestazioni rese in forza di contratti tra le stesse intercorsi ed eseguiti, sia prima che dopo l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria:
- che con provvedimento del 4.12.2008, il Giudice Delegato, a seguito di istanza presentata dal Commissario Straordinario di (Prof.), volta a prevenire un potenziale conflitto di interessi tra Organi delle Procedure del medesimo Gruppo, aveva nominato Curatore Speciale di il Prof. Avv.
- che all'udienza del2011 il GD disponeva CTU;
- che il CTU, accertava un maggior credito di rispetto a quello precedentemente specificato nell'Istanza pari ad Euro 95.361.661,86 (anziché Euro 83.140.522,86), di cui Euro 66.430565,02 in via chirografaria ed Euro 28.931.096,84 in prededuzione;
- che 7.7.2011, il GD, con decreto comunicato a mezzo fax il 31.5.2012, così provvedeva: "a scioglimento della riserva, vista la CTU depositata dal dott. in data 08.04.2011, visti i pareri espressi dal Curatore Speciale

è visto altresì il chiarimento espresso all'ultimo parere negativo depositato il 07.07.2011, quanto al credito richiesto con domanda di insinuazione n. 618, così come specificata con integrazioni n. 44 del 15.3.2011, n. 46 del 01.06.2011, e n. 111 del 06.07.2011, con le quali ultime due il credito richiesto viene fatto pari ad € 66.430.565,02 in chirografo allo stato passivo ed € 28.931.096,84 in prededuzione, si ammette limitatamente all'importo di € 25.304,40 oltre IVA sull'importo di € 363,34 in via chirografaria ed € 38.421,39, oltre IVA sull'importo di € 545,01. Con esclusione delle ulteriori somme richieste per le motivazioni di cui ai pareri registrati con numero di indice 83-118-130-193".

A sostegno della opposizione eccepiva la nullità del provvedimento del Giudice Delegato per difetto di motivazione e, nel merito, sosteneva l'esistenza di prova documentale del credito azionato.

Si costituiva l'opposta per contestare l'avversa domanda e sentirla rigettare.

Successivamente, con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, chiedeva ordinarsi ad

l'accantonamento immediato ai sensi dell'art. 113 L.F. comma 1 n. 2 delle seguenti somme, per non vedere pregiudicata l'aspettativa alla soddisfazione del credito in conseguenza dei riparti di attivo a breve previsti e della irripetibilità di quanto eventualmente distribuito:

a) della somma di € 22.000.000,00 per l'ipotesi di ammissione senza compensazione tra crediti e debiti reciproci dell'importo originariamente insinuato, pari ad € 66.430.565,02 in chirografo e di € 28.931.096,84 in prededuzione;

b) della somma di € 16.000.000,00 quale differenza tra l'attivo di € 22.000.000,00 ed € 6.000.000,00 di passivo, ripartito tra prededuzione e privilegio, per l'ipotesi di ammissione con compensazione della porzione di credito chirografario vantato da _____ e pari ad € 31.828.355,59;

c) ovvero, disporre accantonamento del diverso importo ritenuto di giustizia ai fini della tutela del credito sino alla definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo, attualmente in corso inter partes.

Il Tribunale Fallimentare di Roma con ordinanza del 14.3.2013 rigettava la domanda cautelare.

Avverso il suddetto provvedimento veniva proposto reclamo.

Nel corso del giudizio di merito, con ordinanza del 14.5.2013, il Giudice Relatore rigettava le istanze istruttorie dell'opponente, con l'eccezione dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dei contratti di leasing depositati presso la sede dell'ENAC e relativi ai velivoli locati da _____ ad _____.

Con ordinanza del _____ 2017 il Collegio, sulla scorta della eccezione di giudicato endofallimentare sollevata, con riguardo al credito controverso, formatosi nella verifica del passivo di _____ per la domanda di insinuazione esperita da _____,

concedeva alle parti termine per note per conoscere le relative posizioni rispetto alla predetta eccezione.

All'udienza del _____ 2017 il giudice relatore, delegato alla trattazione del procedimento, rimetteva la causa al collegio, con termini per memorie e repliche.

L'eccezione di nullità del provvedimento del Gd è infondata.

Sulla base del disposto dell'art. 96 L.Fall., dell'art. 96 L.Fall., il Giudice Delegato deve "succintamente" motivare il decreto con cui dispone l'ammissione o rigetto parziale o totale della domanda di insinuazione al passivo.

Scopo della norma è quello di permettere il corretto svolgimento del contraddittorio e consentire l'impugnabilità del provvedimento. Pertanto una motivazione "per relationem" non confligge in alcun modo con la stessa.

In tal senso Cass. 18935 del '2003, che ha ritenuto la sufficienza della motivazione "per relationem" delle ragioni dal curatore fallimentare: "Il decreto con il quale il giudice delegato al fallimento, all'esito della verifica dello stato passivo, rigetta la domanda di insinuazione proposta da un creditore può essere motivato mediante il richiamo delle ragioni svolte dal curatore fallimentare per contrastare la domanda, anche se siano state espresse in forma dubitativa, in quanto detto richiamo permette al creditore di esercitare la propria difesa in sede di opposizione allo stato passivo, previa valutazione della fondatezza e correttezza del decreto di rigetto della domanda di insinuazione".

Nel caso in esame, deve ritenersi sufficiente la motivazione resa dal Gd in sede di verifica del passivo, avendo la parte formulato la propria difesa, con ciò dimostrando di conoscere perfettamente i motivi del rigetto della propria domanda.

Nel merito si osserva che, ai fini della definizione del presente giudizio, non può prescindersi dal giudicato formatosi nella procedura che ha definito i rapporti di dare avere tra le due procedure.

Ed infatti, con decreto di esecutorietà dello stato passivo datato 2011 veniva ammessa al passivo di come segue:

- € 34.602.209,43 in via chirografaria, oltre interessi dalle singole scadenze delle fatture fino al 29.8.2008;
- € 29.185.288,87 in prededuzione, oltre interessi dalle singole scadenze non onorate fino al soddisfo, precisandosi nel provvedimento che "Operata la compensazione dei crediti vantati di

nei confronti di

(€ 66.430.565,02 in chirografo ed € 28.931.096,84 in prededuzione) si ammette in prededuzione l'importo di € 254.192,03, precisando, ai fini del riparto, che ha ricevuto pagamenti, ex art. 3 comma 1 bis D.L. 347/2003, per € 3.870.484,55."

Con tale provvedimento il Gd dell' applicando la compensazione tra i rispettivi crediti, ha ammesso al passivo per € 254.192,03 in prededuzione.

Tale compensazione è stata operata sulla base della documentazione relativa ai rapporti di dare ed avere tra ed , così come documentati dai contratti e dalle evidenze contabili tra le due società.

Avverso tale provvedimento nessuno ha esperito opposizione, con conseguente definitività dello stato passivo de quo.

Per effetto di tale giudicato endofallimentare, devono ritenersi definitivamente accertati rapporti di dare ed avere tra le due società.

Il giudicato endofallimentare, nella diversa procedura di ed , si ripercuote sulle posizioni creditorie delle odierne parti in causa.

Ed infatti, a seguito della richiamata compensazione, sono stati regolati i rapporti di dare avere tra le due società con provvedimento definitivo.

Tale accertamento non può che essere confermato.

Peraltro, il credito di _____ in maturato e oggetto dell'insinuazione, per complessivi Euro 95.361.661,86 è comunque ampiamente documentato dalle fatture e dalle altre evidenze contabili e fiscali. Tale credito è avallato, inoltre, dai riscontri contabili delle due società riscontrati dalla espletata CTU disposta dal Giudice delegato nella verifica del passivo di _____.

Pertanto, utilizzate le risultanze del menzionato giudicato, deve ritenersi che il credito della opponente per (€ 66.430.565,02 in chirografo ed € 28.931.096,84 in prededuzione) per un totale 95.361.661,8 è stato parzialmente estinto per compensazione.

Tenuto conto della compensazione operata nel passivo di _____ del credito di _____ residua un credito di _____, non coperto da compensazione, di euro 31.828.355,59, sul credito originario di € 95.361.661,86.

Pertanto, _____, va ammessa al passivo di _____ per 31.828.355,59 in chirografo, in quanto il credito prededucibile risulta estinto per integrale compensazione, come si evince dal decreto di esecutorietà dello stato passivo datato 23.12.2011 con cui _____ veniva ammessa al passivo di _____. Con tale provvedimento Il GD, operando la compensazione dei crediti vantati di _____

nei confronti di _____ (e 66.430.565,02 in chirografo ed € 28.931.096,84 in prededuzione) ha ammesso _____ in prededuzione per l'importo di € 254.192,03.

Il Gd ha dunque evidentemente compensato in modo autonomo le poste chirografarie e le poste prededucibili, riconoscendo un residuo credito prededucibile alla Diversamente, se avesse compensato unitariamente le poste chirografarie e prededucibili, nulla sarebbe stato ammesso al passivo di, poiché il debito complessivo di è maggiore di quello di

Le spese vanno compensate per metà in ragione della parziale soccombenza e per il residuo seguono la soccombenza dell'opposta.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo di proposto da

così decide:

ammette al passivo di
in per euro 31.828.355,59,

in chirografo;

liquida le spese processuali in complessivi euro 60.000 e le compensa per metà;

condanna l'opposta al pagamento del residuo pari ad euro 30.000 oltre spese generali, iva cpa nella misura di legge.

Roma, 2017

Il Presidente
Dott. Antonio La Malfa

Deposito in Cancelleria
Roma, il
Pubblicato
in Gazzetta Ufficiale
Decreto n.

